

PROPOSTA DI LEGGE C. 2904 Gribaudo

"Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegue totale inabilità o decesso"

*In esame presso la II Commissione Giustizia
della Camera dei deputati*

Memoria della

**Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con
disabilità e Famiglie**

Roma, 29-IX-2026

La **Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie (FISH ETS)** apprezza la finalità della proposta A.C. 2904: assicurare il patrocinio a spese dello Stato, senza limiti di reddito, alle vittime degli infortuni sul lavoro più gravi e ai familiari in caso di decesso. Chiediamo di estendere la tutela a chi, a seguito dell'infortunio, si trova in una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, anche se conserva una capacità lavorativa residua. La memoria propone inoltre regole per la partecipazione dei familiari, le consulenze tecniche e i giudizi civili, previdenziali e del lavoro collegati all'evento.

Contenuto della proposta e valutazione della FISH

L'articolo unico aggiunge un periodo all'articolo 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La deroga al limite di reddito riguarderebbe la «persona resa totalmente inabile» in conseguenza di un reato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e, in caso di decesso, i soggetti richiamati dall'articolo 90, comma 3, c.p.p. Il comma 2 quantifica gli oneri in 10 milioni di euro annui dal 2026 e li copre tramite riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Il testo non disciplina espressamente l'accesso senza limiti di reddito per azioni autonome in sede civile, previdenziale e del lavoro, né la posizione dei familiari quando la persona offesa sopravvive.

La scelta di superare la soglia di reddito è condivisibile. Le spese legali e tecniche possono essere immediate, mentre la condizione sanitaria e il suo effetto sulla vita della persona richiedono tempo per essere accertati. Il diritto di difesa non dovrebbe dipendere dalla possibilità di anticipare costi proprio nella fase in cui la persona è esposta a maggiori ostacoli.

Convenzione ONU e riforma della disabilità

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, impone di leggere questa tutela come accesso effettivo alla giustizia. L'articolo 13 richiede pari accesso, anche mediante adattamenti procedurali adeguati, in tutte le fasi del procedimento, comprese quelle investigative. Gli articoli 5 e 12 richiamano, rispettivamente, uguaglianza e pari riconoscimento davanti alla legge; l'articolo 27 tutela il diritto al lavoro anche di chi subisce un infortunio dal quale deriva una condizione di disabilità.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha modificato l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ha aggiornato la terminologia della disabilità. La condizione un tempo indicata come «disabilità grave» è oggi riferita alla necessità di sostegno intensivo, di livello elevato o molto elevato. La valutazione guarda alle compromissioni e alle barriere che incidono sulla partecipazione, non soltanto alla percentuale di inabilità lavorativa. La formula «totalmente inabile» rischia quindi di escludere persone la cui autonomia personale, vita di relazione o partecipazione sociale è stata gravemente colpita dall'infortunio, pur in presenza di una

capacità lavorativa residua. La valutazione di base del Capo II accerta la condizione, senza subordinare il patrocinio alla previa definizione del progetto di vita.

Occorre rendere coerente il criterio di accesso con la riforma, prevedendo che la necessità di sostegno intensivo derivante dall'infortunio, o il significativo aggravamento di una condizione preesistente, costituisca un titolo autonomo rispetto alla totale inabilità. I verbali rilasciati secondo le regole precedenti devono conservare efficacia; la mancanza di un accertamento definitivo non deve impedire la tutela urgente.

La coerenza con la riforma è una questione sostanziale oltre che linguistica. L'articolo 4 del d.lgs. n. 62 del 2024 dispone espressamente, in tutto l'ordinamento, la sostituzione di «handicap», «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile» con le formulazioni indicate dalla riforma; aggiorna inoltre i richiami alla gravità in termini di necessità di sostegno. Le espressioni «inabilità totale» e «lavoratore inabile» non compaiono nell'elenco delle sostituzioni automatiche dell'articolo 4. Tuttavia, quando sono assunte come unico criterio per questa tutela, possono perpetuare un'impostazione centrata sulla perdita della capacità di lavoro e disallineata dal nuovo criterio della partecipazione e dei sostegni necessari. FISH chiede al legislatore di affrontare espressamente questa differenza, senza ridurla a un semplice ritocco lessicale.

Le modifiche richieste

- Ampliare il criterio di accesso oltre la totale inabilità

FISH propone di riconoscere la deroga reddituale alla persona che, a seguito del reato, si trovi in una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di livello elevato o molto elevato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come modificato dal d.lgs. n. 62 del 2024. La tutela deve comprendere anche l'aggravamento significativo di una condizione preesistente. Non è corretto far dipendere l'accesso dal solo riconoscimento di una inabilità lavorativa del 100 per cento: il grado di capacità lavorativa non esaurisce l'impatto dell'evento sulla vita della persona.

- Adeguare la rubrica e la descrizione della persona offesa

La rubrica dell'A.C. 2904 parla di «totale inabilità o decesso» e l'articolato di «persona resa totalmente inabile»; la relazione illustrativa usa anche la formula «lavoratori che diventano inabili». Non si tratta delle locuzioni che l'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituisce automaticamente, ma FISH propone di descrivere la persona superstite come «persona con disabilità conseguente a un infortunio sul lavoro, o con condizione preesistente significativamente aggravata dallo stesso». La rubrica dovrebbe riflettere la necessità di sostegno intensivo e l'oggetto effettivo della disposizione, mantenendo il caso di decesso. Si chiede inoltre di uniformare la terminologia della relazione illustrativa e dei lavori preparatori al linguaggio che pone la persona al centro.

Un'estensione alle malattie professionali può essere valutata, ma richiederebbe di modificare espressamente la fattispecie, la rubrica e la stima degli oneri: non è compresa nel testo attuale.

- **Consentire l'ammissione tempestiva**

Il testo non precisa come provare la totale inabilità prima di un accertamento definitivo. È opportuno consentire l'ammissione sulla base della documentazione sanitaria disponibile e degli elementi relativi al reato, con verifica successiva dei presupposti secondo le regole generali. In tal modo non si costringe la persona ad attendere un esito medico-legale stabilizzato mentre si svolgono atti irripetibili e si esercitano le facoltà della persona offesa. L'ammissione non deve presupporre una sentenza di condanna: il nesso e gli altri requisiti sono vagliati nella fase procedimentale pertinente, ferma la disciplina della revoca.

- **Rendere accessibile il procedimento**

Il beneficio economico non esaurisce l'obbligo dell'articolo 13 della Convenzione. FISH chiede che la persona offesa riceva informazioni comprensibili sui propri diritti e sul patrocinio; che possa utilizzare modalità di comunicazione accessibili, ausili, interpreti e sostegni necessari per interagire con difensore e autorità; e che audizioni e atti processuali siano organizzati con adattamenti procedurali adeguati alla singola persona. Si tratta di un'integrazione da coordinare con le disposizioni processuali vigenti, distinguendo gli adattamenti dal finanziamento della difesa tecnica e assicurando le relative risorse.

- **Preservare le tutele dei familiari**

Il rinvio all'articolo 90, comma 3, c.p.p. tutela i prossimi congiunti e la persona legata alla vittima da relazione affettiva e stabile convivenza in caso di decesso. Quando la persona sopravvive e necessita di sostegno intensivo, il beneficio deve poter essere richiesto ed esercitato nel suo interesse da chi sia validamente autorizzato ad agire: amministratore di sostegno nei limiti del decreto di nomina, rappresentante legale oppure familiare o caregiver munito di idonei poteri. La difficoltà fisica o cognitiva di partecipare al processo non attribuisce automaticamente ai familiari la rappresentanza e non deve comportare la sostituzione della volontà della persona quando essa può essere espressa con sostegni. Si propone inoltre di valutare una autonoma ammissione, senza limiti di reddito, dei familiari conviventi e dei caregiver familiari quando fanno valere un proprio diritto direttamente derivante dallo stesso evento; questa ipotesi va formulata con un perimetro processuale preciso e una distinta stima dei costi.

- **Consulenti tecnici di parte e accertamenti necessari**

L'articolo 102 del d.P.R. n. 115 del 2002 già consente alla persona ammessa al patrocinio di nominare un consulente tecnico di parte; il testo unico disciplina i relativi compensi. La questione è rendere tale possibilità effettiva e tempestiva nei

procedimenti per infortunio, dove la prova può richiedere competenze medico-legali, di medicina del lavoro, ingegneria della sicurezza e ricostruzione della dinamica. Chiediamo che i compensi dei consulenti necessari siano liquidati direttamente dallo Stato senza anticipi a carico della persona ammessa; che sia possibile nominare più specialisti quando la complessità lo richiede; e che siano coperte, previa verifica di pertinenza e congruità, le spese per accertamenti clinico-diagnostici indispensabili a dimostrare le conseguenze dell'evento e il nesso causale. La disciplina deve prevenire spese improprie senza svuotare il diritto alla prova.

- Giudizi civili previdenziali e del lavoro

La tutela economica dovrebbe valere espressamente anche nei giudizi civili, previdenziali e del lavoro direttamente collegati all'infortunio: risarcimento del danno, prestazioni assicurative, accomodamento ragionevole, rientro al lavoro e rimozione delle barriere. La deroga al limite di reddito deve essere coordinata con i requisiti del patrocinio per tali giudizi, tra cui la non manifesta infondatezza della pretesa; non può essere presunta per il solo fatto che penda un procedimento penale. È necessario considerare anche le discriminazioni che si sommano alla disabilità, ad esempio in rapporto a genere, età o condizioni di lavoro, senza limitare la tutela a un'unica qualificazione del danno.

Formulazione normativa proposta

FISH propone di aggiornare anche la rubrica della proposta, richiamando le persone con disabilità e i sostegni intensivi conseguenti all'infortunio sul lavoro, oltre al decesso. Quanto all'articolo 1, si propone di sostituire il periodo aggiunto all'articolo 76, comma 4-ter, con la seguente formulazione di indirizzo, da coordinare con le altre disposizioni del testo unico:

«Alle medesime condizioni di cui al primo periodo sono ammessi al patrocinio la persona offesa da reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora dal reato sia conseguita la totale inabilità ovvero una condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di livello elevato o molto elevato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche quale aggravamento significativo di una condizione preesistente, e, qualora dal reato consegua il decesso, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale. L'ammissione può essere disposta sulla base della documentazione disponibile anche prima dell'accertamento definitivo degli esiti dell'infortunio, ferma la verifica successiva dei presupposti e la disciplina della revoca».

FISH chiede inoltre un'apposita disposizione che chiarisca: a) l'esercizio del beneficio nell'interesse della persona offesa da parte di chi disponga di validi poteri di rappresentanza o assistenza, nel rispetto della sua volontà e delle sue preferenze; b) la possibile ammissione autonoma dei familiari conviventi e dei caregiver familiari per diritti propri direttamente connessi all'infortunio, con criteri di accesso definiti; c) l'assenza di anticipi per le consulenze di parte necessarie e la copertura degli accertamenti pertinenti, con controllo sulla congruità;

d) l'applicazione della deroga reddituale ai giudizi civili, previdenziali e del lavoro direttamente connessi, ferme le altre condizioni di ammissibilità previste per tali processi. Le misure ulteriori richiedono disposizioni espresse e coperture aggiornate: il solo inserimento nel comma 4-ter non ne risolverebbe in modo chiaro l'ambito applicativo.

Copertura finanziaria e monitoraggio

L'estensione dell'ambito soggettivo, dei giudizi coperti e delle spese tecniche impone una nuova relazione tecnica: la stima di 10 milioni di euro annui contenuta nell'A.C. 2904 non può essere considerata automaticamente sufficiente. Occorrono dati distinti su decessi, condizioni con necessità di sostegno intensivo, richieste dei familiari, procedimenti penali e civili, consulenze, spesa media e tempi di ammissione. Le statistiche assicurative non coincidono con i casi di reato né con le domande di patrocinio. Chiediamo un monitoraggio annuale aggregato, nel rispetto della riservatezza, e una copertura adeguata che non riduca le risorse destinate ai sostegni per le persone con disabilità.

Conclusioni

FISH ETS sostiene l'approvazione dell'A.C. 2904 e chiede alla II Commissione Giustizia di rendere coerenti rubrica, testo e criteri di accesso con la riforma della disabilità. Il riferimento alla necessità di sostegno intensivo deve consentire la tutela anche a chi conserva una capacità lavorativa residua. Occorre inoltre rispettare la volontà della persona offesa quando agisce con rappresentanza o sostegni, rendere effettiva la prova tecnica ed estendere la deroga reddituale ai giudizi civili, previdenziali e del lavoro direttamente collegati all'infortunio, con copertura finanziaria verificata.